$REGIONE\,EMILIA-ROMAGNA(r_emiro)\\ Protezione\,Civile(AOO_PC)\\ RSPPC/2018/105\,del\,09/05/2018\\ PUBBLICATO\,IL\,21/05/2018$

REPUBBLICA ITALIANA	
REGIONE EMILIA ROMAGNA	
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E	
LA PROTEZIONE CIVILE	
SERVIZIO AREA AFFLUENTI	
AMBITO DI PIACENZA	
Codice Fiscale n. 91278030373	
CONTRATTO D'APPALTO	
per l'esecuzione dei lavori di: "D.D. N. 2101/2017 – PRIMO STRALCIO	
PROGRAMMA OPERATIVO AGENZIA ANNO 2017 – COD	
7P1A002.001 – COMUNI DI AGAZZANO, GRAGNANO T.SE, BOR-	
GONOVO V.T. PC - MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA	
ALLA SISTEMAZIONE DALLE RETE IDROGRAFICA NEI COMU-	
NI DI AGAZZANO, GRAGNANO TREBBIENSE E BORGONOVO	
V.T. (PC)".	
C.U.P. F84H17001020002	
C.I.G. (SIMOG): Z312105339	
APPALTO AGENZIA N. 36/17	
Lavori a base d'asta € 23.235,40	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 454,80	
non soggetti a ribasso	
Totale lavori in appalto € 23.690,20	
Importo di aggiudicazione (comprensivo de- € 19.114,92	
gli oneri della sicurezza)	
1	

I signori, di seguito indicati, sottoscrivono il presente contratto con modalità	
elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 32 del D.L.gs N. 50:	
- dott. Ing. Francesco Capuano, nato ad OMISSIS il OMISSIS - C.F.	
OMISSIS, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,	
per conto e nell'interesse della Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale	
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale	
91278030373, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio	
Area Affluenti Po, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto	
dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., n. 622/2016 del-	
 la determinazioni del Direttore Regionale dell'Agenzia Regionale per la sicu-	
 rezza territoriale e la Protezione Civile n. 286 del 29/04/2016 e di seguito nel	
presente atto denominata semplicemente "stazione appaltante";	
e	
- Sig.ra Castellini Francesca, C.F. OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, in	
 qualità di Amministratore Unico dell'impresa BONVICINI S.R.L., con sede	
 legale a Vigolzone (PC) in località Follazza di Albarola, n. 69/02 iscritta al	
 Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agri-	
 coltura di Piacenza con n. REA PC-145450 capitale sociale di Euro	
 83.200,00 e codice fiscale e partita IVA n. 01234890331, di seguito nel pre-	
 sente atto denominato semplicemente "Appaltatore",	
 PREMESSO	
- che questo Servizio volendo affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del	
D.Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii., i lavori indicati in oggetto, secondo le modalità	
previste dal medesimo decreto e dalle Linee guida attuative del nuovo Codice	
 degli Appalti e delle Concessioni, ha attivato una procedura di affidamento	
2	

diretto attraverso una valutazione comparativa dei preventivi-offerta tra più	
operatori economici con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.4	
del citato decreto;	
- che in seguito a una valutazione comparativa dei preventivi-offerta tra più	
operatori economici, con verbale del 19/12/2017, i lavori sono stati aggiudi-	
cati al sopraindicato appaltatore, per il prezzo complessivo (IVA esclusa) di	
Euro 19.114,92 (diciannovemilacentoquattordici/92) comprensivo di Euro	
454,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso	
offerto pari al 19,691 %;	
- che con successiva determinazione n. 254 del 30/01/2018 , ai sensi	
dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., è stato disposto nel medesi-	
mo atto l'approvazione del progetto in linea tecnica, la determina a contrarre,	
l'approvazione della proposta di aggiudicazione e l'efficacia	
dell'aggiudicazione;	
- che con medesima determinazione dirigenziale n. 254 del 30/01/2018 è stata	
imputata la spesa di Euro 23.320,20 al numero di impegno 101 sul capitolo	
U15020 "SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA	
ALLA SISTEMAZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA E ALLA DIFESA	
DEI VERSANTI E DELLA COSTA", del bilancio finanziario gestionale	
dell'Agenzia 2018-2020, anno di previsione 2018;	
-che per il presente contratto il cui valore complessivo non supera i 150.000	
euro si applica l'art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (codi-	
ce antimafia);	
3	

 - che dalla consultazione del DURC online prot. n. INAIL_10928073	
 l'Impresa BONVICINI S.R.L. risulta in regola con i versamenti dei contributi	
 previdenziali ed assistenziali;	
- che l'impresa ha prodotto la dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'art.53	
del D.Lgs n. 165/2001 (28.11.2012);	
 TUTTO CIO' PREMESSO	
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente	
 narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e sti-	
pulano quanto segue:	
 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1 Oggetto del contratto.	
 1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva	
 alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla	
 loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in que-	
sto richiamati.	
Articolo 2 Documenti integrativi del contratto.	
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
inderogabile e inscindibile delle norme di legge e delle condizioni, patti, ob-	
blighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che fanno	
parte del presente contratto, come meglio specificati all'art. 24 del presente	
contratto.	
 2. Ai sensi dell'art. 1346 c.c., i documenti di cui al comma 1, pur se non for-	
 malmente allegati, ma depositati e custoditi in atti, dal Responsabile del pro-	
 cedimento, concorrono a determinare il contenuto del contratto di appalto e le	
 parti contraenti, all'atto della presente stipulazione, riconoscono che essi for-	
parti contraenti, an atto dena presente supurazione, riconoscono che essi for-	

mano parte integrante dello stesso e quindi la loro osservanza costituisce ob-	
bligazione per le parti firmatarie.	
Articolo 3 Ammontare del contratto.	
1. L'importo contrattuale ammonta a €19.114,92.	
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A	
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi della lett. eeeee) del comma 1	
dell'art. 3 del D.Lgs. 50/16, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi in-	
tegrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in	
sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei	
prezzi unitari contrattuali.	
Articolo 4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.	
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, ri-	
chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il	
rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all' art. 106 del decreto legi-	
slativo n.50/16, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate	
sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a	
nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.	
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	
Articolo 5 Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
1. I lavori verranno consegnati ed iniziati entro 45 giorni dalla stipula del	
contratto.	
2. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla dire-	
zione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto pre-	
scritto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto;	
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 na-	
5	

turali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.	
Articolo 6 Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.	
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle	
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei la-	
vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata	
una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale e le disposizioni	
indicate nell'art. 16 del Capitolato speciale di appalto.	
Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.	
1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei	
casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm	
Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.	
1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato spe-	
ciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del	
capitolato generale.	
2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere	
e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di leg-	
ge e di regolamento.	
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa affi-	
dataria o da altro tecnico abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche	
delle opere da eseguire, incaricato formalmente dall'impresa.	
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la	
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il dirit-	
to di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale	
dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore	
è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligen-	
6	

go di datti saggetti manché della malafada a della fueda nella somministra	
za di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministra-	
 zione o nell'impiego dei materiali.	
 5. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
 delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e as-	
 sistenza dei lavoratori.	
 6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 24 del pre-	
 sente contratto.	
Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.	
 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni	
 vigenti e al capitolato speciale di appalto.	
 Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.	
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione	
 l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.	
 Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	
1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti secondo quanto previsto	
 dall'apposito Capo 4 del Capitolato speciale di Appalto.	
 2. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione	
 dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	
 3. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli	
obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con	
 la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare	
 le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: EYMGY4.	
 Qualsiasi variazione del Codice Univoco Ufficio, diverso da quella indicato	
 nel presente contratto, verrà comunicata dalla stazione appaltante all'impresa.	
Articolo 12 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.	
7	

 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi	
 dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere	
 definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine,	
 il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di appro-	
 vazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato	
 di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve	
 essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.	
 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui	
 al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato,	
 unitamente agli atti di contabilità finale.	
 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore ri-	
 sponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
 denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il	
 certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.	
 4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione	
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto	
 fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino	
 all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della	
stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le ope-	
re ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di	
 opera che ne formano oggetto, cessa l'obbligazione di provvedere alla custo-	
dia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.	
 Articolo 13 Risoluzione del contratto.	
 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure	
 dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/16.	
8	

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
3. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art.3, comma	
9 bis, della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in caso di mancato uti-	
lizzo degli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità	
dei flussi finanziari.	
Articolo 14 Controversie.	
1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e moti-	
vate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra	
il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposi-	
zioni dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 in materia di accordo bonario.	
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la	
materia del contendere.	
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese	
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono de-	
voluta al Giudice ordinario competente territorialmente, avendo a riferimento	
il luogo dove il contratto è stato stipulato.	
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può co-	
munque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini	
impartiti dalla Stazione appaltante.	
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
Articolo 15 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	
assistenza.	
1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme conte-	
nute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed	
9	

 aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori	
 nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.	
 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retri-	
 butiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di so-	
 lidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con par-	
 ticolare riguardo a quanto previsto dall'art. 30, commi, 3, 4, 5, e 6 e dall'arti-	
 colo 105, comma 9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16.	
 3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti	
 riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui	
 versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del D.Lgs.	
 n.50/16 l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'i-	
 nizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previden-	
 ziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subap-	
 paltatori.	
 4. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei con-	
 fronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di	
 appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali	
 subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in	
 cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il	
subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità	
 di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della sta-	
zione appaltante.	
 5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente artico- lo	
 la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore	
10	

dell'amplitatore man l'accomient dei lavoni a massada, in cost di ampliti in suf	
dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuf-	
ficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
Articolo 16 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre prima dell'inizio dei lavori, il	
piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenu-	
ti minimi stabiliti dal punto 3 dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone	
che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al	
Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art.	
104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).	
2. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il	
committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di	
sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera il quale redige il Pia-	
no di Sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008.	
3. Il piano di cui al precedente punto forma parte integrante del presente	
contratto d'appalto.	
4. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano	
senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.	
5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurez-	
za in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggiornamenti	
alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantie-	
re ovvero i processi lavorativi utilizzati.	
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, pre-	
via la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del	
contratto in suo danno.	
Articolo 17 Subappalto.	
11	

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel risp	etto dell'articolo
105 del D.Lgs. n.50/2016 i lavori o le parti di opere che l'app	paltatore ha indi-
cato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappalta	nti, nella misura,
alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla norm	ativa vigente. In
materia di responsabilità si rimanda all'art. 30 del Cap	itolato Speciale
d'Appalto.	
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto	dei subappalta-
tori, che resta quindi a carico dell'appaltatore, se non nei ca	asi previsti dall'
art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016.	
Articolo 18 Garanzia definitiva.	
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto	o previsti negli
atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita ga	ranzia fideiusso-
ria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria	n. 1201150 del
13/02/2018 , rilasciata da ELBA ASS.NI SPA , per l'import	o di €1.881,96,
nel rispetto di quanto fissato all'art.103 del D.Lgs.n.50/2016.	
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione	appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi d	lel presente con-
tratto.	
3. La cauzione definitiva è progressivamente svinco	lata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo de	1 80 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e pe	er le entità anzi-
detti, è automatico, senza necessità di benestare del committe	ente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto gara	ante, da parte
dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attes	tanti l'avvenuta
12	

_

prevede i seguenti massimali: Euro 23.320,20 per danni all'opera a	appaltata,
Euro 50.000,00 per danni ad impianti ed opere preesistenti	ed Euro
1.000.000,00 per danni di responsabilità civile verso terzi.	
Articolo 20 Tracciabilità dei flussi finanziari.	
1. L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si	i assume
l'obbligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010), n. 136,
pena la nullità assoluta del presente contratto.	
2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi d	del conto
corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le genera	alità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto co	orrente.
3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano esegu	ite senza
avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente co	entratto si
intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma	a 8, della
L. 136/2010.	
4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti	con i su-
bappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita	clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei	flussi fi-
nanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.	
5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria co	ntroparte
agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risolu	zione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ammini	strazione
Contraente e la Prefettura territoriale competente.	
6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti c	on i sub-
contraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione spe	ecifica di
risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in o	cui questi
14	

abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di	
tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confron-	
ti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territo-	
rialmente competente.	
7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla	
Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui	
all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.	
n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di	
nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli	
obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.	<u> </u>
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni	
di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.	<u> </u>
Articolo 21 Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di	<u> </u>
contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.	
1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che,	
a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n.	
165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura	
autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di	
cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessa-	
zione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti	
dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per	
conto dell'Amministrazione di appartenenza.	
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.	
15	

 1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti	
 sottoindicati:	
 - Capitolato speciale d'appalto, che si allega sotto la lettera A);	
 - Elenco prezzi unitari, che si allega sotto la lettera B), da ribassare del	
 19,691% offerto in sede di gara;	
 2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le ob-	
 bligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma	
 depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:	
 - Il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile	
 2000, n. 145, nelle parti non abrogate;	
 - Elaborati grafici progettuali;	
 - Cronoprogramma;	
 - Relazione tecnica generale;	
 - Relazione geologica e geotecnica;	
 - Relazione di calcolo strutturale;	
 - Piano di sicurezza sostitutivo integrato dei contenuti del POS;	
 - Documento di valutazione dei rischi;	
 - Polizze di garanzia;	
 Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	
 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e	
 le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18	
 aprile 2016, n.50 e ss.mm., il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre	
 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell'art. 217, comma	
 1, lett. u) e il D.Lgs. n.81 /2008 e s.m. e le disposizioni del Capitolato gene-	
 rale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 per le parti in vigore.	
16	

Articolo 2	24. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e do-	
micilio.		
1. Tutte le	spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,	
ecc.) sono	o a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art.62 del R.D.	
827/1924.		
2. Le parti	i di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia regi-	
strabile sol	lo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente	
a carico de	ella stazione appaltante, ai sensi dell'art.5 del D.P.R.131/1986.	
3. Sono alt	tresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc-	
correnti pe	er la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della	
data di en	missione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di	
collaudo p	provvisorio.	
4. Ai fini i	fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale	
d'appalto s	si intendono I.V.A. esclusa.	
5. L'impos	sta di bollo è stata assolta mediante modello F23.	
Articolo 2	25. Efficacia del contratto.	
1. Il preser	nte contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle	
parti contra	raenti e la sua stipulazione.	
Il presente	e contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di ac-	
cettazione	con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7	
marzo 200	95, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".	
	Per il Servizio Area Affluenti Po	
	Il Responsabile del Servizio	
	(Dott. Ing. Francesco Capuano)	
	documento firmato digitalmente	
	17	

nor I 'onneltatore	
per L'appaltatore	
(Sig. ra Castellini Francesca)	
documento firmato digitalmente	
	_
18	
IO	